

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 685 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria - Presa d'atto con allegati**

VISTO il Piano Forestale Generale 1997-2006, predisposto ai sensi dell'art. 5 della L.R.11/96 ed approvato dal Consiglio Regionale con atto deliberativo n° 19/4 del 23.02.1998;

CONSIDERATO

* che gli Enti delegati, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 5 della L.R. 1/96, predispongono ed adottano Piani annuali di forestazione e bonifica montana e che per la realizzazione degli interventi previsti dalla suddetta programmazione gli Enti, ai sensi dell'art.30, comma 1 della medesima legge regionale, si avvalgono di norma di personale idraulico-forestale;

* che i Settori forestali decentrati, dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, per la realizzazione degli interventi a carico del Demanio Forestale Regionale, ai sensi dell'art.8, comma 6, della L.R.11/96, utilizzano il personale idraulico-forestale in forza;

* che ai rapporti tra le parti datoriali e detto personale, ivi incluso quello utilizzato per la costituzione delle strutture tecniche di cui all'art.3, comma 4, della L.R.11/96, si applica la disciplina di cui al "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";

* che il Contratto nazionale vigente, con decorrenza 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005, all'art.2 disciplina le modalità di presentazione e le materie oggetto della contrattazione di 2° livello;

* che le Organizzazioni sindacali regionali firmatarie del Contratto nazionale, FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL, hanno presentato alla Regione Campania la piattaforma di rinnovo della contrattazione integrativa regionale e che, ai sensi dell'art.30, comma 2 della L.R.11/96, , si è costituito un gruppo di lavoro comprendente oltre ai rappresentanti delle suddette OO.SS. quelli dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, dell'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro e dell'UNCEM Campania (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani);

* che in data 5 aprile 2006, dopo ampia e articolata discussione, le parti sopra indicate hanno sottoscritto il Contratto regionale di lavoro che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria 01/01/2002 - 31/12/2005, di seguito denominato CIRL, allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo (allegato 1);

RITENUTO di dover prendere atto del CIRL così come sottoscritto;

RITENUTO, in particolare, di prendere atto:

* dell'aumento salariale integrativo così come stabilito all'art.10 del CIRL e di approvare le emergenti complessive voci salariali integrative, così come definite al 2° capoverso del predetto art.10 e riepilogate nella tabella A, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo (allegato 2);

* dell'indennità di vacanza contrattuale stabilita all'art.19 del CIRL;

* dell'indennità di mensa stabilita all'art.22 del CIRL;

* della necessità della istituzione dell'Osservatorio regionale del settore, così come disciplinato all'art.2 del CIRL;

RITENUTO, inoltre, di doversi procedere con successivo atto monocratico al riparto delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del CIRL, sia a favore degli Enti delegati sia dei Settori Forestali decentrati;

VISTA la Legge Regionale 11/96;

VISTA la Legge Regionale 7/02;

VISTA le Leggi Regionali 24 e 25 del 29/12/2005;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente qui riportate:

- di prendere atto del Contratto regionale di lavoro che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria 01/01/2002 - 31/12/2005, di seguito denominato CIRL, allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo (allegato 1), sottoscritto in data 5 aprile 2006 tra l'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, l'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, l'UNCEM Campania (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani) e le Organizzazioni sindacali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL;

- di prendere atto in particolare:

a) dell'aumento salariale integrativo così come stabilito all'art.10 del CIRL e di approvare le emergenti complessive voci salariali integrative, così come definite al 2° capoverso del predetto art.10 e riepilogate nella tabella A, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo (allegato 2);

b) dell'indennità di vacanza contrattuale stabilita all'art.19 del CIRL;

c) dell'indennità di mensa stabilita all'art.22 del CIRL;

d) della necessità della istituzione dell'Osservatorio regionale del settore, così come disciplinato all'art.2 del CIRL;

- di inviare la presente deliberazione al Settore Foreste, Caccia e Pesca e al BURC per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

Regione Campania
Assessorato all'Agricoltura e alle
Attività Produttive

UNCEM Campania

FAI CISL

FLAI CGIL

UILA UIL

REGIONE CAMPANIA

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO

per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria

Allegato 1

REGIONE CAMPANIA
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria

Il giorno 5 aprile 2006 in Napoli,

tra

Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, rappresentato dal Delegato dell’Assessore dott. Aniello Troiano e dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca dott. Gennaro Grassi

Regione Campania – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro, rappresentato dal dott. Vincenzo Giordano del Settore O.R.ME.L.

UNCEM Campania, rappresentata dal Presidente geom. Donato Cufari

FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale regionale Giuseppe Brancaccio

FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale regionale Carlo Colarusso

UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale regionale Gaetano Rivetti

si è rinnovato il Contratto regionale di lavoro che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria 01/01/2002 – 31/12/2005

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

PREMESSA

L'attività di forestazione e bonifica montana svolta in Campania è riferibile, essenzialmente, agli interventi che le Comunità Montane, le Province e la Regione Campania effettuano in attuazione della legge regionale n°11/96.

Il Contratto integrativo regionale di categoria, pur nell'applicabilità all'intero settore, è, per questo, fortemente segnato dalla centralità assunta sia dai processi di valorizzazione delle risorse umane sia da un corretto e razionale svolgimento degli interventi innanzi specificati.

Il rinnovo del Contratto integrativo regionale si colloca, tra l'altro, in un contesto caratterizzato dal processo di stabilizzazione degli operai idraulico-forestali in forza agli Enti delegati e ai Settori Regionali Forestali Decentrati; processo che ha prodotto la trasformazione del rapporto di lavoro, dal tempo determinato a tempo indeterminato, di circa l'80% dei lavoratori.

Gli interventi d'attuare sono finalizzati allo sviluppo complessivo del settore e devono essere riferiti, principalmente, alle tematiche di seguito elencate:

- Territoriale - *Coniugare le esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico-culturale con quelle di vita civile delle popolazioni residenti;*
- Economica - *Contribuzione, diretta ed indiretta, al reddito della popolazione, utilizzo delle materie prime, utilizzo delle risorse idriche, sviluppo turistico - ricreativo, valorizzazione dei prodotti tipici, etc.;*
- Politica delle risorse umane- *Riqualificazione e formazione degli addetti attraverso percorsi formativi tesi a realizzare, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obiettivi della programmazione PSR 2007-2013, interventi innovativi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;*
- Sociale - *Attivare politiche di partecipazione e coinvolgimento delle forze sociali al fine di elaborare e individuare, in modo condiviso, strategie efficaci e strumenti in grado di promuovere uno sviluppo ecosostenibile;*
- Culturale - *Tutelare e valorizzare il ricco patrimonio ambientale (in particolare gli ecosistemi collinari e montani) nonchè salvaguardare il territorio dai rischi di dissesto idrogeologico e dalla distruzione di boschi e foreste; fenomeni legati fondamentalmente agli incendi boschivi, alle avversità meteoriche e fitosanitarie, all'abbandono dell'aree montane e, più in generale, alla mancata "cura" del territorio.*

In questo quadro la continuità del lavoro e la qualificazione degli addetti al settore idraulico-forestale rivestono un ruolo determinante.

La stabilità occupazionale rappresenta infatti una risposta, anche se parziale, alle esigenze innanzi dette, sia per una più razionale utilizzazione dei lavoratori sia per assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore forestale e per favorire l'insediamento e la permanenza delle popolazioni nei territori interessati.

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

Alla luce di tali considerazioni, la Regione Campania, d'intesa con l'UNCEM Campania e le Organizzazioni sindacali, ha ritenuto di poter avviare un percorso di valorizzazione delle attività dei lavoratori idraulico-forestali.

L'adozione del presente accordo integrativo regionale costituisce uno degli elementi più significativi di tale percorso poiché introduce elementi innovativi che incidono sul modello contrattuale a livello regionale ed aziendale; quanto innanzi nella convinzione che la specificità dell'attività svolta, nelle aree e nei territori coinvolti, il consistente numero di lavoratori e delle risorse finanziarie impiegate richiedono lo spostamento del baricentro dell'azione contrattuale verso il "locale", e ciò anche ad integrazione del Contratto nazionale.

Allo stesso tempo, la stessa azione contrattuale viene resa più dinamica e flessibile alle esigenze a fronte di una attuale staticità.

Gli elementi più significativi che si sottolineano sono:

- a) Modifica, introduzione e qualificazione continua nel tempo di nuovi profili, per rispondere a nuove esigenze e per individuare ulteriori campi d'azione che vedano impegnati gli addetti per l'intero anno;
- b) costituzione dell'Osservatorio regionale del settore, previsto dall'art. 3 del CCNL 2002-2005, con un significativo arricchimento di competenze che spaziano dalla valutazione di progetti obiettivo e di formazione a quella di modifica e introduzione di nuove qualifiche e profili, dall'espressione di pareri in merito a richieste di nuove assunzioni alla conciliazione volontaria e composizione arbitrare di controversie collettive e individuali;
- c) riconoscimento, nei limiti imposti dalle disponibilità di bilancio regionale, di ulteriori integrazioni salariali;
- d) attuazione di progetti obiettivo con l'introduzione di una forma di partecipazione dei lavoratori alla "impresa", con la corresponsione di salari integrativi variabili in funzione degli obiettivi raggiunti in termini di guadagni ottenuti dalla parte datoriale;
- e) anticipazione di trattamenti assistenziali nel caso di malattia, infortunio, maternità, assegni familiari e ricorso alla cassa integrazione guadagni;

La redazione del CIRL ha visto impegnate le delegazioni regionali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL, la delegazione regionale dell'UNCEM e l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive.

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

Articolo 1

Sfera di applicazione

Il presente contratto regionale, di natura privatistica, integra il CCNL 01/01/02-31/12/05 e si applica ai rapporti di lavoro fra gli impiegati e gli operai dipendenti e le Comunità Montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta o in affidamento o in concessione se cooperative o enti ed imprese di altra natura, svolgano attività di:

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse,
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Articolo 2

Sistema di informazione e Osservatorio regionale del settore

L'Osservatorio Regionale del settore, di cui all'art. 3 del CCNL, è istituito con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive ed è costituito da:

- 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, dalle stesse designati;
- 3 rappresentanti dell'UNCERM Regionale, dalla stessa designati;
- 1 rappresentante dell'UPI Regionale, dalla stessa designato;
- 2 rappresentanti della Regione Campania designati rispettivamente dall'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive e dall'Assessore al Lavoro.

L'Osservatorio Regionale è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, o suo delegato, che ne disciplina il funzionamento con il provvedimento istitutivo.

Le funzioni di Segreteria sono assicurate da un funzionario del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario.

I compiti dell'Osservatorio sono quelli indicati nell'art. 3 del CCNL, nonché:

- a) esaminare e comporre, entro 30 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge in materia di lavoro ovvero in sede d'interpretazione e applicazione del CCNL e del presente CIRL, attraverso meccanismi di conciliazione volontaria e di composizione arbitrale;
- b) porsi, su richiesta delle parti interessate, come organismo di seconda istanza per la conciliazione volontaria e la composizione arbitrale di controversie individuali;
- c) modificare e individuare nuove qualifiche di mestiere o profili in relazione alle esigenze, su proposta formulata individualmente dalle parti sindacali firmatarie del presente accordo ovvero direttamente dalle parti datoriali;
- d) esaminare ed eventualmente proporre all'approvazione della Giunta Regionale le proposte di nuove assunzioni presentate dalle parti datoriali nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie recate annualmente dal bilancio regionale;

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

- e) esaminare ed approvare i progetti di formazione, i progetti obiettivo nonché le proposte di variazione di livello presentati dalle parti datoriali nel rispetto della normativa vigente.

Le parti si impegnano a designare i propri componenti entro quindici giorni dalla firma del presente accordo.

L'Osservatorio è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque in caso di richiesta di convocazione pervenuta da almeno due Enti o organismi rappresentati.

Articolo 3

Struttura della contrattazione

Le parti concordano che a livello aziendale devono essere oggetto di contrattazione tra le parti le materie inerenti a:

organizzazione del lavoro - modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio – centro di raccolta e ubicazione – garanzia occupazionale e turn over – criteri di rotazione dei lavoratori addetti ai lavori nocivi e pesanti – modalità di attuazione della reperibilità – gestione degli orari di lavoro e delle ferie, con particolare riguardo alla determinazione del monte annuo destinato ad attuare la flessibilità di orario stagionale.

Le parti datoriali, a livello aziendale e sentite le OO.SS., elaborano e quindi formulano all'Osservatorio di cui all'art. 2, proposte relative ai progetti di formazione, progetti obiettivo, variazioni di livello nonché modifica e individuazione di nuove qualifiche di mestiere e profili.

Articolo 4

Decorrenza e durata

Il presente accordo integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 01/01/2002 – 31/12/2005 e sarà applicato in Regione Campania a decorrenza dal 1 gennaio 2006.

La scadenza del presente accordo è fissata dopo due anni dalla sottoscrizione del nuovo CCNL e la piattaforma sindacale integrativa regionale è presentata nei sei mesi precedenti la scadenza.

L'avvio della trattativa a livello regionale avviene entro i successivi novanta giorni.

Articolo 5

Formazione professionale

Rispetto alle nuove esigenze, che richiedono professionalità diverse, le parti concordano sulla necessità di organizzare, sulla scorta delle proposte presentate dalla parte datoriale ed approvate dall'Osservatorio, corsi, anche *on the job*, finalizzati alla riqualificazione degli addetti con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare con particolare riguardo a:

- attività di prevenzione e spegnimento incendi boschivi ed attività connesse;
- produzione di biomasse forestali;
- tecniche di ingegneria naturalistica;

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

- sicurezza ed infortunistica sul lavoro.

Nota a verbale

Le parti convengono che le OO.SS. provinciali ricevano una informativa da parte degli Enti delegati in merito alla programmazione degli interventi, ex L.R.11/96, precedentemente all'inoltro alle competenti strutture regionali.

Articolo 6 Previdenza complementare

Le parti datoriali si impegnano a dare piena applicazione a quanto previsto dall'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

Articolo 7 Permessi straordinari

I permessi retribuiti per matrimonio sono stabiliti nella misura di giorni quindici per gli impiegati ed operai a tempo indeterminato

Per gli impiegati ed operai a tempo determinato, i permessi per matrimonio sono retribuiti in rapporto alle giornate lavorative effettivamente prestate, nel rispetto del rapporto utilizzato per gli operai a tempo indeterminato.

I permessi retribuiti in caso di decesso di parenti di primo grado o del coniuge sono stabiliti nella misura di giorni tre per gli impiegati ed operai, sia a tempo indeterminato sia determinato.

Articolo 8 Diritto allo studio

Ai lavoratori studenti sono applicate le normative legislative – L. 300/70 – e contrattuali nazionali e regionali.

A livello aziendale sono definite le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in relazione anche alle esigenze produttive.

Articolo 9 Classificazione degli impiegati

Oltre ai profili previsti dal vigente CCNL, art.35, e dai precedenti CIRL, l'Osservatorio di cui all'art.2, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, individua nuovi profili.

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

Articolo 10 **Classificazione degli operai**

Oltre ai profili previsti dal vigente CCNL, art. 49, e dai precedenti CIRL, l'Osservatorio di cui all'art. 2, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, individua nuove qualifiche di mestiere e nuovi profili.

La nomina a capo squadra, da intendersi quale incarico temporaneo, avviene, sentita la Direzione Lavori, da parte dell'Ente di appartenenza ed è conferita a lavoratori inquadrati nel 3° livello.

In caso di mancanza di operai del 3° livello, il conferimento avviene, sulla scorta dei criteri concordati con le OO.SS. locali, nei confronti di operai del livello immediatamente inferiore, con le modalità di cui al comma precedente.

Analogamente, la nomina a capo operaio avviene, sentita la Direzione Lavori, da parte dell'Ente di appartenenza ed è conferita a lavoratori inquadrati nel 5° livello.

Articolo 11 **Lavori pesanti e lavori in acqua**

I lavori classificati pesanti sono i seguenti:

- facchinaggio (pesi superiori a 30 Kg);
- uso continuo di motosega e decespugliatore;
- riempimento di gabbionate metalliche;
- apertura di buche in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva,
- sistemazione di pali a oltre 30 cm di profondità in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva;
- interventi in condizioni dichiarate di emergenza e di calamità naturale;
- interventi di spegnimento incendi.

Agli operai addetti si applica di norma l'istituto della rotazione con un impiego massimo complessivo di 4,5 ore giornaliera in tali attività e l'utilizzo in altre mansioni per il rimanente orario di lavoro giornaliero.

In caso di utilizzo, per motivi eccezionali, per più di 4,5 ore giornaliera, spetta una riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, di tre ore.

La rotazione degli addetti viene concordata a livello aziendale.

Articolo 12 **Sicurezza**

Ad ogni squadra di operai viene assegnata una cassetta di pronto soccorso fornita di medicinali e le attrezzature necessarie per interventi immediati ai sensi della normativa vigente in materia.

I datori di lavoro, d'accordo con le strutture sanitarie, organizzano corsi per la prestazione delle cure necessarie di primo intervento ai lavoratori infortunati.

Gli stessi si incontrano con le strutture sanitarie e le OO.SS. per l'attuazione del piano di sicurezza.

I lavoratori devono essere dotati di indumenti idonei per l'esecuzione dei lavori ai sensi della normativa vigente in materia; in particolare, quelli addetti al Servizio Antincendio devono avere in dotazione i DPI di legge (dispositivi di protezione individuale).

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

Agli operai deve essere consentita la consultazione della mappa dei rischi relativi e le modalità previste per la tutela e la sicurezza del lavoro.

La nomina del rappresentante dei lavoratori delegato per la sicurezza ai sensi di legge è obbligatoria.

Articolo 13 **Servizio antincendio**

Il servizio viene svolto dagli operai riconosciuti idonei secondo la normativa vigente, dando la precedenza possibilmente a quelli che hanno già svolto tale attività.

L'ammontare delle risorse utilizzabili annualmente dagli Enti delegati per la realizzazione dei progetti di cui all'art.9 del precedente CIRL, da destinare esclusivamente agli addetti all'attività di spegnimento, viene determinato in euro duecentomila, per il periodo di vigenza del presente accordo, e ripartito tra gli Enti delegati in ragione della superficie territoriale di competenza.

I finanziamenti così ripartiti vengono utilizzati per la realizzazione di progetti obiettivo, finalizzati ad una maggiore efficacia nella lotta agli incendi boschivi anche in termini di numero di incendi e di superfici interessate dagli stessi, elaborati dagli Enti delegati d'intesa con le Organizzazioni sindacali.

Le risorse vengono attribuite agli addetti all'attività al conseguimento degli obiettivi prefissati dai progetti ed entro il mese di novembre di ciascun anno.

La corresponsione di tale integrazione al salario è sostitutiva dell'indennità antincendio prevista all'art.57 del CCNL.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, i finanziamenti vengono accantonati ed utilizzati nell'anno successivo; in questo caso gli obiettivi da perseguire devono essere comunque superiori a quelli relativi alla precedente campagna antincendio.

Articolo 14 **Carenza malattia**

Agli operai, in caso di malattia superiore a giorni sette, viene corrisposta, previa presentazione di idonea certificazione medica, la retribuzione reale per i tre giorni di carenza.

Le giornate retribuite sono considerate giornate lavorative prestate ai fini del raggiungimento della fascia occupazionale di assunzione.

Articolo 15 **Reperibilità**

L'istituto della reperibilità è rimesso a specifiche intese da definirsi mediante apposito accordo scritto fra Enti ed organizzazioni sindacali territoriali.

Le modalità e le condizioni di esercizio di tale istituto sono così stabilite: in relazione alle esigenze di servizio per i casi di incendio o di calamità naturale, gli Enti possono stipulare accordi per i quali i lavoratori possono essere chiamati a rendersi reperibili al di

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

fuori del normale orario di lavoro e pertanto a fornire all'Ente le notizie atte a rintracciarli affinché possano prestare sollecitamente la loro opera ove questa necessiti.

A tale riguardo possono essere chiamati sia i lavoratori già impiegati in squadre di servizio antincendio che i restanti lavoratori ritenuti idonei e comunque in numero non superiore alla metà degli addetti all'AIB.

Essa può essere richiesta anche per un periodo non lavorativo festivo di fine settimana.

Qualora il lavoratore reperibile in giornata di riposo settimanale sia chiamato a svolgere prestazioni, va concesso, nella settimana successiva, il recupero di un numero di ore pari a quelle effettivamente svolte.

La concreta applicazione della reperibilità, specie per quanto concerne le modalità di chiamata in servizio, i tempi di risposta alla chiamata, la disciplina dei turni, la localizzazione dei centri di avvio e quanto non previsto dal presente articolo, sono rimessi a specifiche intese da definirsi mediante accordo fra Ente e OO.SS. territoriali.

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL vigente.

Articolo 16 Assunzioni

Eventuali necessità di incrementi occupazionali ovvero turn-over sono proposti dalle parti datoriali, sentite le OO.SS., all'Osservatorio di cui all'art. 2 per il relativo parere obbligatorio.

Articolo 17 Garanzie occupazionali

Agli operai a tempo determinato, già ex dipendenti e che non rientrano tra quelli che hanno beneficiato della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene garantito un numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell'anno precedente e comunque fino a 156 giornate lavorative.

Articolo 18 Retribuzione

Ai lavoratori dipendenti compete un aumento salariale nella misura del 2% (due per cento) calcolato sul salario minimo conglobato di livello e salario integrativo regionale vigente.

Si concorda che il valore espresso in euro del suddetto aumento, per ciascun livello di retribuzione, sommato ai salari integrativi regionali preesistenti, vada a costituire la complessiva nuova voce salariale integrativa regionale da indicare nelle tabelle di riferimento, ivi compresa la voce salariale integrativa relativa al 3° livello (qualificato super) non prevista dal Contratto integrativo regionale precedente.

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

Articolo 19 **Indennità di vacanza contrattuale**

Ai lavoratori dipendenti competono le seguenti indennità una tantum di vacanza contrattuale:

- uro 110,00 per gli operai e impiegati a tempo determinato;
- uro 220,00 per gli operai e impiegati a tempo indeterminato;

Articolo 20 **Salario per obiettivo**

In via sperimentale, al livello aziendale e d'intesa con le OO.SS., è data la possibilità alle parti datoriali di attivare progetti obiettivo, con la corresponsione di salari integrativi variabili in rapporto agli introiti aggiuntivi che le medesime parti datoriali dovessero ritrarre in attuazione dei progetti.

I progetti obiettivo devono essere preventivamente approvati dall'Osservatorio di cui all'art. 2

Articolo 21 **Modalità di pagamento**

Le parti si impegnano a far sì che le retribuzioni agli impiegati ed operai siano corrisposte entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 22 **Indennità di mensa**

L'indennità di mensa da corrispondere per ciascuna giornata lavorativa effettivamente prestata è fissata pari ad uro 2,00.

Articolo 23 **Cassa integrazione guadagni**

Il riconoscimento della mancanza delle condizioni minime allo svolgimento dell'attività lavorativa per cause meteorologiche è di competenza della direzione lavori che si avvale del supporto del capo operaio o del capo squadra e dei rappresentanti sindacali se presenti sul cantiere.

Nel caso in cui tale evenienza si verifichi ad inizio giornata lavorativa, il capo operaio annota sul registro delle presenze il mancato avvio dell'attività lavorativa mentre gli operai appongono la firma sul registro.

La mancata apposizione della firma equivale ad assenza.

Diversamente, nel caso in cui il riconoscimento della mancanza delle condizioni minime allo svolgimento dell'attività lavorativa avvenga nel corso della giornata lavorativa si procede

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

alla richiesta della cassa integrazione salariale per l'intera giornata in corso. In tale ipotesi, le ore di lavoro già prestate vengono detratte dal monte ore della settimana successiva senza possibilità di cumulo e garantendo l'apertura giornaliera del cantiere almeno fino al completamento della quarta ora.

Nota a verbale

Le parti, pur condividendo l'opportunità del riconoscimento di una integrazione all'indennità prevista dalla legge, rinviando la decisione definitiva sull'argomento all'Osservatorio regionale di cui all'Art.2 per acquisire le necessarie valutazioni di ordine tecnico-giuridico.

Articolo 24

Anticipazione trattamenti previdenziali e assistenziali

Si applica l'articolo 01, comma 10 della Legge 11 marzo 2006, n°81.

Articolo 25

Diritti sindacali

Si fissano pari a 2.000 le giornate annue di permessi sindacali retribuiti a favore delle OO.SS. firmatarie del CIRL.

Le parti concordano di demandare all'UNCCEM Campania l'attività di monitoraggio della fruizione del monte complessivo di permessi sindacali, nell'ambito delle giornate a ciascuna OO.SS. assegnate, segnalati esclusivamente dalle segreterie regionali delle stesse OO.SS.

Articolo 26

Contributi per l'assistenza contrattuale

Il contributo per assistenza contrattuale, dovuto da impiegati ed operai, è fissato nella misura di euro 0,20 giornaliera a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL.

Gli Enti di cui all'art. 1 devono provvedere ad indicare nella causale dei versamenti per contributo di assistenza contrattuale la denominazione specifica dell'Ente ed i mesi a cui sono riferite le trattenute effettuate ai lavoratori.

Inoltre, la parte datoriale deve inviare ogni sei mesi, a ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, i prospetti relativi alle quote sindacali trattenute, con l'indicazione del numero totale dei lavoratori aderenti al fondo contrattuale e del numero totale degli iscritti ad ogni singola organizzazione sindacale.

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Allegato 1

Articolo 27
Norme transitorie e finali

La decorrenza economica del presente contratto integrativo regionale è fissata al 1 aprile 2006.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono le norme previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e dal Contratto integrativo regionale precedente, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

Nota a verbale

Le parti si impegnano, in sede di Osservatorio di cui all'Art.2, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino alla scadenza del presente accordo, a verificare la possibilità di integrare l'indennità di mensa (Articolo 22) e l'aumento salariale (Articolo 18) a seguito di incremento della dotazione finanziaria a carico dei capitoli di competenza.

Tabella A

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

Salari integrativi regionali in vigore dal 1 aprile 2006

ALLEGATO 2

Operai a tempo indeterminato	
Livello/Qualifica	Salario integrativo regionale mensile
A	B
1° livello (Comune)	51,60
2° livello (Qualificato)	57,03
3° livello (Qualificato Super)	58,67
4° livello (Specializzato)	61,66
5° livello (Super Specializzato)	66,18

Operai a tempo determinato	
Livello/Qualifica	Salario integrativo regionale orario
A	B
1° livello (Comune)	0,3088
2° livello (Qualificato)	0,3390
3° livello (Qualificato Super)	0,3488
4° livello (Specializzato)	0,3682
5° livello (Super Specializzato)	0,3866

Impiegati	
Livello	Salario integrativo regionale mensile
A	B
1°	51,60
2°	56,41
3°	60,48
4°	64,94
5°	71,31
6°	83,23